

REGISTRO  
UNICO NAZIONALE  
DEL TERZO  
SETTORE

Artt. 45-54  
d.lgs. 117/2017

**ENTRO UN ANNO** entrata in vigore d.lgs. 117/2017 ossia entro **agosto 2018**,  
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emana un Decreto (art 53 Cts) che prevede:

- procedura per l'iscrizione (documenti e modalità di deposito)
- regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro,
- le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico (imprese sociali e altri enti del Terzo settore iscritti),
- modalità di acquisizione dei dati presenti nei registri speciali (OdV e APS) al giorno antecedente l'operatività del Registro unico.

**ENTRO 180 GG** successivi all'entrata in vigore del decreto, le Regioni e le Province Autonome presso le quali sono istituiti gli uffici regionali o provinciali del Registro, dovranno disciplinare modalità iscrizione /cancellazione ( **febbraio 2019**),

**ENTRO SEI MESI** dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro (art 53, co 2, Cts)

## PERIODO TRANSITORIO

Fino all'entrata in funzione del RUNTS l'iscrizione negli attuali registri continuerà ad essere regolata dalle vigenti disposizioni di legge. In caso di costituzione di un nuovo ente ai fini dell'iscrizione nel registro APS e ODV nel periodo transitorio si dovranno seguire in vigore del codice (agosto 2017).

Per verificare la sussistenza dei requisiti utili per l'iscrizione nel nuovo registro, le Regioni dovranno seguire due diverse impostazioni tenendo conto della data di costituzione degli enti.

- Quello già costituiti al 3 agosto 2017 avranno a disposizione 18 mesi di tempo per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. Pertanto in questo periodo la domanda di iscrizione all'istituendo RUN non potrà essere rigettata in caso di difformità con le norme del Codice almeno fino a febbraio 2019.

- I nuovi enti, invece, dovranno adeguarsi da subito alle norme del Cts, a prescindere dall'operatività del Registro, infatti alcune disposizioni entrano in vigore immediatamente e prevedono dei requisiti che devono essere soddisfatti obbligatoriamente fin dal momento della costituzione dell'ente come **il numero di soci (almeno sette) e la forma giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta**, richiesta espressamente dal CTS per l'iscrizione nella sezione ODV e APS del RUN. Dal momento che si tratta di elementi imm modificabili in caso di inosservanza gli enti non potranno sanare la violazione con impossibilità accedere al Registro.

L'iscrizione al Registro è **FACOLTATIVA**, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali previste e più in generale della possibilità di un ente giuridico di potersi qualificare come ETS.

Gli enti non profit che optano *per non iscriversi nel Registro*, saranno soggetti all'applicazione delle disposizioni del libro primo del codice civile.

Relativamente alle ODV e APS esistenti il giorno antecedente l'operatività del Registro con decreto del Ministero del Lavoro, se rispettano le norme del CTS le saranno trasmigrati dagli enti pubblici territoriali al Registro, ossia vi sarà un automatismo.

Il Codice non prevede norme per altre tipologie di enti iscritti in altri registri speciali (come ASD e SSD), la cui inclusione nei registri ne determina l'assoggettamento a specifiche agevolazioni fiscali.

Il Registro Unico diventerà lo strumento di conoscenza degli enti no-profit, in quanto riporterà informazioni di base consentendo a **chiunque** di sapere se un'organizzazione ha determinate caratteristiche e consente ai donatori di ottenere i risparmi fiscali previsti dalla legge.

Gli ETS per essere riconosciuti tali ed usufruire della agevolazioni fiscali devono iscriversi al RUNTS ed indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni al pubblico.

L'ufficio del Registro può entro 60 gg dalla presentazione della domanda iscrivere l'Ente, rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato, invitare l'ente a completare o rettificare la domanda.

Gli enti che intendono iscriversi nel Registro devono presentare domanda tramite:

→ il legale rappresentante

→ la Rete associativa nazionale a cui l'ente aderisce all'Ufficio della Regione/Provincia autonoma

→ Notaio (entro 20gg)

## **STRUTTURA DEL REGISTRO- ART. 46**

Il RUNTS si compone di sette sezioni:

### **a) organizzazioni di volontariato (Artt. 32-34)**

- associazioni, riconosciute o non riconosciute, di 7 persone Odv
- svolgimento attività di interesse generale in prevalenza a favore di terzi
- avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

Denominazione deve contenere ODV

## b) Associazioni di promozione sociale (Artt. 35-36)

- associazioni, riconosciute o non riconosciute, di 7 persone Aps
- svolgimento attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi
- avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
- denominazione deve contenere APS

## c) Enti filantropici (Artt. 37-39)

- associazioni riconosciute o fondazioni
- finalizzate a erogare denaro, beni o servizi a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale
- denominazione deve contenere Ente filantropico

## d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali (D.Lgs 112/2017 e L. 381/91)

enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile  
esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività  
denominazione deve contenere Impresa sociale

*per le imprese sociali assolve l'obbligo l'iscrizione al registro delle imprese nella apposita sezione*

## e) Reti associative (Art. 41)

L'art 41 prevede un preciso requisito di onorabilità per i rappresentanti legali e gli amministratori delle reti associative: non devono riportare condanne penali, passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione da pubblici uffici

## f) Società di mutuo soccorso (L. 3818/1886)

## g) altri enti di terzo settore

Il codice stabilisce che nel Registro devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:

- la denominazione
- la forma giuridica
- la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie,
- la data di costituzione,
- l'oggetto dell'attività di interesse generale,
- CF/PIVA
- il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente
- la generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni

### Informazioni da trasmettere al registro:

- rendiconti e bilanci (art. 13 comma 7) Bilancio sociale (ricavi oltre il milione) rendiconti raccolte fondi (art. 48)- deposito entro il 30 giugno di ogni anno. La modulistica necessaria sarà realizzata dal Ministero del Lavoro, ma tale adempimento cambia a seconda delle entrate complessive dell'ente: se al di sotto dei 220mila euro sarà sufficiente presentare un prospetto semplificato sottoforma di rendiconto finanziario per cassa. Superato questo limite è richiesto un vero e proprio bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione con cui l'ente dovrà illustrare l'andamento economico e finanziario
- variazioni dati
- modifiche statutarie
- Delibere di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione (generalità dei liquidatori)
- Tutte le modifiche vanno comunicate entro 30 giorni

### Funzionamento:

- Revisione triennale** finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti (art. 51) possibile la **migrazione di sezione** (art. 50),
- in caso di cancellazione va devoluto il patrimonio accumulato negli esercizi in cui si è stati iscritti,
- In caso di **scioglimento** va devoluto il patrimonio: sentito il parere dell'Ufficio del Registro unico, che si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (art. 9) secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale



## PUBBLICITA' DICHIARATIVA

L'art. 52 del Cts sancisce la regola della NATURA DICHIARATIVA del Registro: “gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione sono opponibili ai terzi SOLO dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

## PUBBLICITA' COSTITUTIVA

L'Art 22 Cts possono acquistare la **personalità giuridica** mediante l’iscrizione nel RUNTS in deroga al DPR 10/02/2000 N. 361.

Ai fini del **riconoscimento** è necessaria la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’Ente, in particolare in riferimento alla natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo(entità del patrimonio minimo stabilita dal CTS (€ 15.000,00 per le Associazioni ed € 30.000,00 per le F). **Perno della nuova procedura diventano i notai** i quali, nel momento in cui andranno a **redigere per atto pubblico l’atto costitutivo e lo Statuto** di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, dovranno anche controllare in modo accurato e approfondito che l’ente rispetti tutti i requisiti previsti dal Codice per ottenere la qualifica di ETS, oltre che l’esistenza del patrimonio minimo.